

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 132

18 gennaio 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI VECCHI, BARTOLINI, AIMI, RENZI

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 "DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO"

Oggetto consiliare n. 2126

RELAZIONE

Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato), in gran parte provenienti da altre Regioni d'Italia, che vengono assegnati per ragioni di servizio a reparti con sede in Emilia-Romagna versano in condizioni particolarmente disagiate.

Tra queste, particolarmente grave, è quella determinata dall'impossibilità di reperire sul mercato abitazioni in locazione ad un canone d'affitto compatibile con lo stipendio percepito. Tale situazione, aggravata dal fatto di non poter contare per ragioni geografiche sull'aiuto delle famiglie d'origine, determina nella maggior parte dei casi la richiesta di trasferimento in Regioni vicine a quelle di provenienza.

Occorre invece, in un momento ed all'interno di un contesto storico in cui l'esigenza di sicurezza è particolarmente avvertita dalla grande maggioranza dei cittadini, incentivare la permanenza nella Regione Emilia-Romagna dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine, per garantire un maggiore presidio del territorio ed una continuità nel servizio che renda più sicure le nostre città ed i nostri paesi. Non sfugge infatti che, prescindendo dall'impiego di tale personale nel normale svolgimento dei propri compiti, la presenza di esponenti delle Forze dell'Ordine sul territorio, anche al di fuori del servizio, costituisce un ulteriore elemento di "sicurezza", in virtù delle qualifiche da questi rivestite che vanno oltre il normale orario di lavoro. È noto, infatti, come il "poliziotto" costituisca anche un punto di riferimento per le piccole comunità, quali quelle condominiali e di quartiere.

Non si può inoltre trascurare, per quel che riguarda i grandi centri ed i capoluoghi di provincia, il fenomeno indotto del pendolarismo quotidiano che investe gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che intendono continuare a risiedere nella regione Emilia-Romagna, costretti a ricercare e reperire alloggi nell'hinterland delle province, a costi più accessibili. Spesso, quindi, la permanenza degli appartenenti alle Forze dell'Ordine nei grandi centri è sostanzialmente limitata all'esecuzione del normale servizio, costituendo, sotto tale profilo, un evidente elemento di criticità atteso che proprio questi presentano maggiori esigenze di sicurezza.

Favorire l'accesso del personale delle Forze dell'Ordine al settore abitativo pubblico, soprattutto nei capoluoghi di provin-

cia, potrebbe avere, conseguentemente, ricadute positive sia in termini di sicurezza che di mobilità.

Visto che la stessa L.R. n. 24 dell'8 agosto 2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" prevede tra le finalità quella di «rispondere al fabbisogno abitativo . . . di particolari categorie sociali» (art. 2, comma 1, lettera a), riteniamo che gli appartenenti alle Forze dell'Ordine rientrino a pieno titolo tra le "particolari categorie sociali" individuate dalla L.R. n. 24 e che sia necessario ed urgente un intervento legislativo in tal senso.

D'altra parte la maggior parte delle Regioni nel disciplinare il settore dell'edilizia residenziale pubblica hanno previsto una riserva di alloggi a favore degli appartenenti alle Forze dell'Ordine. In tal senso la Liguria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Toscana, il Veneto, l'Umbria, la Calabria, l'Abruzzo, il Piemonte, la Lombardia.

Per questi motivi presentiamo il presente progetto di legge

di modifica della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo". Esso prevede, ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'istituzione di una graduatoria separata ed una riserva di posti per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, riserva che si è ritenuto opportuno fissare al 10% in considerazione del fatto che nel corso dell'anno 2005 sono stati assegnati nell'intera regione Emilia-Romagna n. 2548 alloggi erp.

Il presente progetto di legge si compone di quattro articoli.

Con il primo si modifica l'articolo 24 della L.R. 24/01, introducendo una graduatoria separata, riservata agli appartenenti alle Forze dell'Ordine, per l'accesso agli alloggi pubblici.

L'articolo 2, modifica l'articolo 25 della L.R. 24/01, stabilendo i criteri per la formazione delle graduatorie.

L'articolo 3 detta le norme transitorie e l'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore del progetto di legge, il giorno successivo a quello di pubblicazione.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Modifica dell'articolo 24
della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:

«1. Gli alloggi di erp sono assegnati, secondo l'ordine di priorità fissato in apposite graduatorie ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti definiti a norma dell'art. 15.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della L.R. n. 24 del 2001 è inserito il seguente:

«1 bis. È istituita un'apposita graduatoria, riservata agli appartenenti ai Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, che prestino servizio in reparti con sede nella Regione Emilia-Romagna. A detti soggetti non si applicano i requisiti previsti dall'art. 15, comma 1, lettera e) della presente legge.».

Art. 2*Modifica dell'articolo 25
della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comune assegna gli alloggi di erp su istanza degli interessati, con una delle seguenti modalità:

- a) concorsi pubblici, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali;
- b) la formazione di graduatorie aperte secondo quanto previsto dal comma 4.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della L.R. n. 24 del 2001 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Il Comune deve riservare una quota pari al dieci per cento degli alloggi da assegnare alla graduatoria istituita, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 24 della presente legge.».

«1 ter. Qualora gli alloggi riservati alla graduatoria di cui al comma 1 bis dell'articolo 24 della presente legge non possano essere interamente assegnati a soggetti facenti parte della specifica graduatoria, si procede comunque all'assegnazione utilizzando un'altra graduatoria di cui al comma 1 del medesimo art. 24.».

Art. 3*Norme transitorie*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 4*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

